



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 7 del 29/01/2013 -
Determinazione nr. 315 del 31/01/2013

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera generate da una ditta che svolge l'attività di produzione di energia elettrica utilizzando biogas.

Società Agricola Agriman srl con sede operativa in Comune di Maniago (PN), via Vivarina n. 18

PREMESSA

1.Fatto

La Società Agricola Agriman srl, con sede legale in Comune di Mirano (VE), via Stazione n. 80 e sede operativa in Comune di Maniago (PN), via Vivarina n. 18, ha presentato in data 31.10.2012 (prot. comunale n. 25670 del 02.11.2012) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 al Comune di Maniago (PN) comunicazione per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), dichiarando di voler installare un impianto di produzione di energia alimentato a biogas da biomasse vegetali non costituente rifiuto.

Con nota prot. n. 28497 del 03.12.2012 (pervenuta il 04.12.2012 ed assunta al prot. provinciale n. 88136 del 05.12.2012), il Comune di Maniago ha inoltrato alla Provincia la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera riguardante il sopra citato impianto trasmessagli dalla ditta stessa, con la documentazione tecnica allegata.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente è stata indetta la conferenza di servizi con nota prot. n. 90215 del 11.12.2012.

Nella medesima nota si chiedeva all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale di fornire l'eventuale parere di competenza in merito a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. L'ASS n. 6 non ha fornito alcun riscontro entro i termini previsti.

Con nota prot. n. 3420 del 15.01.2013 è stata convocata la conferenza di servizi che si è tenuta in data 24.01.2013.

Alla conferenza ha partecipato la Provincia di Pordenone rilasciando parere favorevole alla pratica in oggetto (come da istruttoria tecnica sottoscritta con il Dipartimento di Pordenone dell'ARPA FVG in data 14.01.2013). Il Comune di Maniago non era presente, ma ha inviato con nota prot. n. 1553 del 16.01.2013 (pervenuta in data 22.01.2013 ed assunta al prot. provinciale n. 6164 del 23.01.2013) il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

La ditta intende installare un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas prodotto dalla cofermentazione anaerobica di biomasse vegetali non costituenti rifiuto. Il cogeneratore utilizzato (punto di emissione E2), con taglia pari a 330 kWe,

ha una potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

L'energia elettrica prodotta sarà ceduta all'ENEL, l'energia termica recuperata dal raffreddamento del motore sarà utilizzata per il riscaldamento del fermentatore e delle utenze adiacenti.

E' prevista l'installazione di una torcia di emergenza collegata alla linea di distribuzione del biogas e verrà attivata in caso di fermo impianto.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica con descrizione dell'impianto;
- allegato A1: relazione tecnica descrittiva e cronoprogramma opere datato 29.10.12;
- allegato 01: progetto definitivo (contenente estratto CTR in scala 1:5000, estratto PRGC in scala 1:5000, estratto mappa catastale in scala 1:2000, ortofoto dell'area in scala 1:5000);
- allegato 03: planimetria piano quotato stato di progetto e schema di flusso;
- allegato 04a: stato di progetto. Prospetti impianto;
- allegato 04d: stato di progetto. Prospetti e sezioni vasche e apparecchiature elettromeccaniche;
- allegato 11: planimetria generale dello stabilimento con indicati i punti di emissione in atmosfera in scala 1:200.

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 : "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011 - Supplemento Ordinario n. 81);
8. la legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti" (pubblicata sul BUR n. 42 del 17 ottobre 2012);

9. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
10. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 8 del 29.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 14.01.2013. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che la torcia è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

L'impianto di cogenerazione (punto di emissione E2) a biogas ha potenza termica nominale minore di 3 MW e pertanto non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 272 c. 1 (si veda elenco allegato IV, parte I, lettera bb).

- sul parere favorevole espresso dal Comune di Maniago (PN) con nota prot. n. 1553 del 16.01.2013 (pervenuta in data 22.01.2013 ed assunta al prot. provinciale n. 6164 del 23.01.2013).

L'istruttoria tecnica sottoscritta con ARPA FVG ed il verbale della conferenza di servizi sono conservati nella pratica.

Si dà atto che la presente autorizzazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società Agricola Agriman srl, con sede legale in Comune di Mirano (VE), via Stazione n. 80 alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di energia elettrica presso la sede operativa ubicata in Comune di Maniago (PN), via Vivarina n. 18.

L'impianto soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è la torcia.

2.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) La torcia deve essere messa in funzione solo nel caso vi sia un eccesso di produzione di biogas o per assicurare il deflusso del biogas in caso di fermo impianto.
- b) La termodistruzione del biogas in torcia deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura superiore a 850 °C con una concentrazione di ossigeno maggiore o uguale al 3% in volume e tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 secondi.

- c) Le operazioni di manutenzione parziale e totale dell'impianto devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza dello stesso.
- d) Per quanto riguarda il punto di emissione E2 (impianto di cogenerazione a biogas), la Ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 272 c. 1 nonché all'allegato X, parte II, sezione 6, paragrafo 3.

3. Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, certificato di agibilità, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al Comune di Maniago (PN), al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG, e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale; viene altresì data comunicazione del rilascio dell'autorizzazione alla Società Agricola Agriman srl.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
10. La mancata osservanza di quanto riportato nel paragrafo "2. Prescrizioni" può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
12. Si dà atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in L. n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

4.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 31/01/2013

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 31/01/2013 09:21:38

IMPRONTA: 886477818558507888F3C922A2B62C120D05F1E716AAFD87494203F8F4BF1A16
0D05F1E716AAFD87494203F8F4BF1A16410F97F940DFE01A836FCAEF49CDC012
410F97F940DFE01A836FCAEF49CDC0128AAB6FA1C3437A514C83863E412769B0
8AAB6FA1C3437A514C83863E412769B0793DB66D98FB2DDCEF08FC48E85676C2